AUMENTA LA CONVENIENZA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

scritto da goal | 14 Febbraio 2026



di Maurizio Centra*

In tempi di trattamenti retributivi assai modesti e di interventi “timidi” del legislatore e del governo sul fronte della riduzione delle imposte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, non passa inosservato **l’aumento da 8,00 (otto/00) a 10,00 (dieci/00) euro della “soglia” di non imponibilità ai fini tributari delle prestazioni sostitutive del servizio di mensa rese mediante strumenti elettronici (c.d. buoni pasto elettronici)**, disposto dall’art. 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

A seguito del suddetto intervento, l’art. 51, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte sui redditi” (Tuir), stabilisce che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:**

- *c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione*

fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026, la non imponibilità ai fini Irpef dei servizi di mensa e delle prestazioni sostitutive risulta la seguente:

1 Frequente nelle imprese del settore turistico e della ristorazione

Ai fini dell’applicazione della nuova “soglia” di non imponibilità tributaria delle prestazioni sostitutive del servizio di mensa rese mediante strumenti elettronici, occorre fare riferimento al momento in cui i buoni pasto entrano nella disponibilità del lavoratore, cosa che – di norma – avviene con l’accredito del relativo valore su apposita piattaforma del gestore del servizio o la “ricarica” di smart card, eseguita dal datore di lavoro.

Ai buoni pasto (cartacei o elettronici) si applica il principio di cassa allargato (ex art. 51, comma 1, del Tuir), in base al quale *“si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”*. Si precisa, quindi, che ai buoni pasto entrati nella disponibilità del lavoratore nel mese di dicembre 2025, ovvero entro il 12 gennaio 2026, si applicano le rispettive “soglie” di non imponibilità precedenti.

Buoni pasto di valore superiore alla “soglia” di non imponibilità

Qualora il valore unitario del buono pasto (cartaceo o elettronico) superi la “soglia” di non imponibilità, rispettivamente di 4,00 e 10,00 euro, l’eccedenza è imponibile ai fini Irpef in base all’art. 51 “Determinazione del reddito

di lavoro dipendente” del Tuir.

Applicazione della “soglia” di non imponibilità anche ai fini previdenziali

In base all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 314/1997, a partire dal 1° gennaio 1998 la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi (imponibile previdenziale o base di calcolo) è fatta mediante un rinvio alla normativa tributaria con poche eccezioni, indicate nel medesimo art. 12, pertanto, l’imponibile ai fini previdenziali è costituito da *“tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*. In virtù dello stesso rinvio, **ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale si applica al valore unitario del buono pasto (cartaceo o elettronico) la medesima “soglia” di non imponibilità illustrata in precedenza**, ne consegue che l’eventuale eccedenza è imponibile ai fini previdenziali (Inps) nei modi ordinari.

A differenza di altri interventi agevolativi, l’aumento della “soglia” di non imponibilità dei buoni pasto elettronici ha il pregio di essere strutturale, anche se l’effetto reale sulle disponibilità finanziarie dei lavoratori italiani sarà modesto, considerato che i buoni pasto non sono previsti da gran parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalle piccole e medie imprese (PMI) del nostro Paese, che rappresentano il 99% circa del totale delle imprese attive (oltre 4,9 milioni su 5 milioni) e occupano il 75% dei lavoratori del settore privato.

**ODCEC Roma*